

TRIBUNALE DI BARI – ARTICOLAZIONE DI \_\_\_\_

Causa civile n. RG \_\_\_/\_\_\_, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Creditore opposto: TIZIO, con gli avv.ti Odoacre e Agrippina

Debitori opposenti: CAIO, con l'avv. Illiria; SEMPRONIO, con l'avv. Julia; MEVIA, con l'avv.

Messapia, tutti eredi legittimi di CALPURNIA, nata a \_\_\_\_, deceduta il 15.05.2012.

All'udienza odierna per la causa in epigrafe indicata, innanzi al GI, sono presenti personalmente:

- A. TIZIO, nato a \_\_\_\_\_, pensionato, residente in \_\_\_\_\_,
- B. CAIO, nato a \_\_\_\_\_, studente, residente in \_\_\_\_\_, di stato libero,
- C. SEMPRONIO, nato a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,
- D. MEVIA, la quale dichiara di essere coniugata

a) Con ricorso per D.I. del \_\_\_\_\_, depositato in cancelleria il \_\_\_\_\_ ed iscritto nel RG \_\_\_\_\_ del Tribunale Civile di Bari Sez. dist. di \_\_\_\_\_, TIZIO assumeva di essere "creditore nei confronti di CALPURNIA della complessiva somma di € 23.240,56 oltre interessi legali a far tempo dal 16.05.1994..." a seguito della "... mancata restituzione da parte di CALPURNIA delle somme pagate per conto di quest'ultima da TIZIO al costruttore per l'acquisto di un immobile sito in \_\_\_\_\_ alla via Penna". Il ricorrente domandava al Giudice di: "ingiungere ai sensi degli artt. 633, 634, 642 cpc a CALPURNIA... di pagare nel termine di 40 giorni, in favore di TIZIO... la complessiva somma di € 23.240,56, oltre interessi legali a far data dall'11.04.1994. Ciò oltre spese e competenze del presente provvedimento...".

b) Il giudice emetteva il domandato D.I. n. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ così statuendo: "... Ingiunge a CALPURNIA di pagare entro 40 giorni dalla notifica a TIZIO la somma di € 23.240,56, oltre interessi legali, nonché le spese e competenze della presente procedura liquidate in complessive € 547,599 di cui 175,595 per onorario oltre IVA e CPA e rimborso spese generali 10% ex art. 15 TP; avverte il debitore che entro 40 giorni dalla notifica può proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata."

c) Con atto di citazione in opposizione a D.I. la debitrice, in contestazione, eccepiva: "la somma di 23.240,56... di cui TIZIO chiede la restituzione è stata data dal medesimo in

favore del costruttore quale corrispettivo per l'acquisto (in proprio favore, ndr) di una quota pari al 50% dell'appartamento sito in \_\_\_\_\_. Pertanto, parte opponente così concludeva: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, con ogni conseguenza in merito alle spese; 2) condannare l'opposto, ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata”.

- d) Alla prima udienza di comparizione del 07.10.2003 si costituiva in giudizio il creditore opposto con propria comparsa di costituzione con cui eccepiva: “... dal contenuto della scrittura privata datata \_\_\_\_\_... si evince chiaramente che l'assegno di L. 45.000.000 veniva emesso da TIZIO in favore del costruttore venditore per il pagamento, a transazione e stralcio, di n. 32 effetti cambiari di L. 1.500.000 cad. a firma di CALPURNIA; 2) “dall'atto pubblico si evince che TIZIO ha pagato la sua quota parte di prezzo per l'acquisto del 50% dell'appartamento e del box...”; 3) per il pagamento della propria quota TIZIO aveva rilasciato n. 6 effetti cambiari, restituiti allo stesso TIZIO a seguito dell'avvenuto pagamento; 4) il venditore, con la sottoscrizione dell'atto pubblico di vendita, aveva rilasciato quietanza di avvenuto pagamento dell'intero prezzo delle vendite surriferite, avvenuto prima e fuori dalla stipula”. Parte opposta così concludeva: “... in via preliminare emettere ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nel merito rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo; in via subordinata, emettere sentenza di condanna dell'opponente al pagamento delle somme ritenute giuste e provate in favore di TIZIO; condannarsi l'opponente al pagamento delle spese di lite”.
- e) Istruita la causa, anche a seguito di documenti e delle memorie istruttorie, depositate da entrambe le parti, dell'interrogatorio formale di CALPURNIA e di TIZIO, della prova per testi espletata, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente diversi rinvii per esperire il tentativo di conciliazione.
- f) In data 15.05.2012 decedeva CALPURNIA; pertanto, all'udienza di rinvio del 14.06.2012 il giudizio veniva interrotto.
- g) SEMPRONIO, in qualità di figlio/coerede di CALPURNIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 303 cpc, con proprio ricorso in riassunzione chiedeva al giudice la prosecuzione del giudizio.
- h) Con decreto del \_\_\_\_\_, il GU fissava l'udienza al \_\_\_\_\_ per la domandata prosecuzione del processo, onerando il ricorrente in riassunzione alle relative notifiche nei confronti di tutte le altre parti interessate.

- i) Alla surriferita udienza di rinvio si costituivano i coeredi di CALPURNIA: - il minore CAIO, figlio della predetta CALPURNIA e di TIZIO, a mezzo dell'avv. Illiro, curatore speciale e difensore giusta nomina del Giudice Tutelare; SEMPRONIO, anche questi figlio della medesima debitrice opposta, rappresentato dall'avv. CAPUANO. Veniva dichiarata la contumacia dell'altra coerede- figlia di CALPURNIA, la sig.ra MEVIA. Le parti costituite aderivano all'esperimento di un percorso conciliativo nei termini e secondo le modalità indicate dal G.U. nell'ordinanza emessa in pari data.
- j) Le parti procedevano allo scambio di proposte e controproposte transattive, nonché all'incontro tra loro, anche con l'adesione della parte contumace, MEVIA, senza tuttavia giungere all'auspicata conciliazione.
- k) All'udienza del 03.04.2014, stante l'avvenuta revoca del mandato al procuratore di SEMPRONIO, si costituiva in sua sostituzione l'avv. MESSAPIO; va pure rilevato che nelle more del giudizio CAIO diventava maggiorenne e procedeva alla revoca del mandato difensivo all'avv. Illiro, a mezzo del procuratore nominando in sua vece l'avv. Longobardus.
- l) In considerazione delle predette nuove nomine di procuratori e dell'avvenuta costituzione in giudizio di MEVIA a mezzo del procuratore avv. Solimanus, le parti chiedevano ulteriore rinvio per la conciliazione.
- m) Tra le riferite parti vi sono state più riunioni collegiali, anche alla presenza dei rispettivi legali, e solo da ultimo, tra le medesime è stata raggiunta un'ipotesi di conciliazione.

Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe rappresentate e difese, al fine di evitare l'alea del giudizio, senza riconoscimento alcuno in ordine a responsabilità e/o imputazioni di debito/credito, quanto segue

CONVENGONO

- 1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente scrittura.
- 2) Tutte le contestazioni, pretese, eccezioni e quant'altro riferito alle controparti nel ricorso per D.I., nell'atto di citazione in opposizione, nella comparsa di costituzione e nei verbali di causa sono reciprocamente rinunciate, con contestuale reciproca rinuncia ad ogni azione e diritto da esse rinvenienti. Le predette rinunce sono pure reciprocamente accettate dalle surriferite parti, pertanto, queste si ritengono pienamente soddisfatte dell'assetto transattivo,

espressamente dichiarando di non avere null'altro a pretendere se non l'adempimento di quanto convenuto con il presente atto.

- 3) A tacitazione delle reciproche pretese, le parti costituite nel presente giudizio più specificamente pattuiscono quanto segue:
- a) TIZIO rinuncia ai diritti e alle azioni rivenienti dal D.I. e dal quanto coltivato nel giudizio di opposizione;
  - b) SEMPRONIO, MEVIA E CAIO, nella qualità di coeredi di CALPURNIA, originaria opponente, rinunciano ai diritti e all'azione inerenti il giudizio di opposizione a D.I.;
  - c) TIZIO, privandosi di ogni altro diritto sul cespite di seguito indicato, trasferisce a CAIO (figlio delle originarie parti in causa) il quale accetta il residuo proprio 50% del diritto di usufrutto sull'appartamento al secondo piano-pilotis, composto da 5,5 vani sito in \_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_;
  - d) SEMPRONIO e MEVIA, figli e coeredi di CALPURNIA, trasferiscono in favore di CAIO, il quale accetta una porzione del proprio diritto di piena proprietà (conseguito iure hereditatis, ciascuno nella misura di 1/3), vantato sull'immobile individuato sub 3.c), corrispondente alla quota indivisa, pari alla misura di \_\_\_\_\_ del loro diritto, meglio riferibile alla quota indivisa di \_\_\_\_\_ del complessivo diritto di replica del cespite; donde ai predetti SEMPRONIO e MEVIA resterà la titolarità dell'immobile nella misura di \_\_\_\_\_ ciascuno;
  - e) Le parti dichiarano che il valore commerciale delle quote del predetto diritto di proprietà sul succitato cespite, trasferite da SEMPRONIO e MEVIA in favore di CAIO, è pari ad € \_\_\_\_\_, giusta perizia di stima del \_\_\_\_\_ a firma del geom. Pecunius;
  - f) Il predetto trasferimento avviene con tutti i diritti, azioni, ragioni, adiacenze e pertinenze, accessori ed accessioni, servitù attive e passive, se e come esistenti, con i proporzionali diritti di condominio sulle parti comuni dell'edificio al quale appartiene l'unità immobiliare in oggetto, ai sensi dell'art. 1117 cc;
  - g) Altresì TIZIO manifesta agli odierni comparenti la volontà di cedere in loro favore del figlio CAIO il diritto di proprietà esclusiva, pari al 50% pro indiviso, vantato su n. 2 depositi/cantinole di pertinenza del surriferito immobile indicato nel sub 3.c)

- h) TIZIO dichiara che per i detti immobili sub 3.g) si era impegnato all'acquisto, unitamente all'allora coniuge CALPURNIA, a mezzo contratto preliminare di vendita del 03.09.1994, sottoscritto con il promittente alienante, imprenditore edile
- i) Al fine di comporre definitivamente la lite, per quanto esposto nel presente punto, tutte le parti costituite nel giudizio in premessa acconsentono al presente accordo dell'alienante il quale, su espressa richiesta di TIZIO (promissario acquirente per la quota indivisa del 50%) trasferisce in favore di CAIO la quota indivisa al pari del 50% del diritto di proprietà delle surriferite n. 2 cantinole, indicate sub 3.g).
- j) La restante quota indivisa del 50% promessa in vendita a CALPURNIA, è trasferita dall'alienante in favore dei coeredi della CALPURNIA, sigg.ri CAIO, SEMPRONIO e MEVIA, nella misura di 1/3 ciascuno, giusta diritto di successione legittima ex art. 556 cc
- k) Il sig. alienante dichiara e conferma che l'intero prezzo, come convenuto nel contratto preliminare, è stato integralmente riscosso a mezzo dei titoli già indicati; lo stesso dichiara che tale trasferimento avviene con tutti i diritti, azioni, ragioni, adiacenze e pertinenze, accessori ed accessioni, servitù attive e passive se e come esistenti, con i proporzionali diritti di condominio sulle parti comuni dell'edificio al quale appartengono le unità immobiliari in oggetto, ex art. 1117 cc
- 4) il sig. FILANO alienante dichiara che le unità immobiliari indicate sub 3.g) sono state costruite in virtù della concessione edilizia n. \_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_ il \_\_\_\_ e sono state dichiarate abitabili con effetto dall'11.06.1990 e che da tale data sulle stesse non sono intervenute opere necessitanti autorizzazioni o sanatoria edilizia.
- 5) Le parti dichiarano, ciascuna per quanto di propria ragione e conto, che tutti i trasferimenti dei diritti suddetti avvengono senza corresponsione di corrispettivi in danaro.
- 6) Le parti dichiarano altresì che le cessioni di cui al presente atto vengono effettuate a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, garantendosi reciprocamente la piena e libera disponibilità dei diritti. A tal proposito SEMPRONIO, MEVIA, con riferimento al trasferimento di quota

immobiliare contenuta nel punto 3.d), dichiarano di aver proceduto alla presentazione della dichiarazione di successione di CALPURNIA.

- 7) Con riguardo ai trasferimenti immobiliari del presente atto tutte le parti danti causa, compreso il sig. FILANO, garantiscono gli altri aventi causa in ordine alla legittima provenienza ed alla libertà da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche e/o pesi, privilegi anche di natura fiscale, dei beni ceduti.
- 8) I trasferimenti immobiliari a titolo gratuito eseguiti da TIZIO in favore del figlio CAIO sono effettuati a titolo di donazione, giacché comprendono sia le quote di proprietà/usufrutto già in sua proprietà o a lui promesse in vendita prima ed indipendentemente dal presente giudizio, sia quelle acquisite dalle altre parti del giudizio con il presente accordo transattivo. Il valore di tali donazioni unitamente alle spese sostenute per la trascrizione, registrazione e volturazione dell'odierno atto è da computarsi in conto legittima iure successionis del padre TIZIO e quindi oggetto di collazione.
- 9) I sigg.ri CAIO, SEMPRONIO e MEVIA dichiarano di essere già nel possesso dell'appartamento di via \_\_\_\_\_ e della cantinola individuata al fg. \_\_\_\_\_, mentre il possesso dell'altra cantinola deposito verrà trasferito ai medesimi entro mesi uno dalla sottoscrizione del presente verbale.
- 10) CAIO, con riferimento ai trasferimenti effettuati dal proprio genitore e dai fratelli, chiede di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 69, comma 3, legge n. 342/2000; a tal fine, giusta previsione dell'art. 69, comma 4, L. 342/2000, rende le seguenti espresse dichiarazioni: - di non essere titolare esclusivo o in comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel Comune ove è ubicato l'immobile acquisito con il presente atto (solo per quello o anche per le cantinole); - gli immobili acquisiti con il presente atto non sono di lusso secondo i criteri del D.M. del 02.08.1969 pubblicato sulla G. U. n. 218 del 27.09.1969 ed è ubicato nel comune in cui ha la propria residenza; - di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritto di proprietà su altra casa di abitazione acquistata dal medesimo con le agevolazioni previste dalla L. 28.12.1995 n. 549 o delle disposizioni elencate nella lettera c) del comma 131 dell'art. 3 della stessa legge.

Inoltre le parti chiedono l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 9, co. 9, L. N. 488/99, stante l'esiguità del valore dei beni ceduti, che è inferiore ad € 51.645,00.